

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2023, n. 30-7894

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2024, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Spesa Euro 500.000,00



Seduta N° 414

Adunanza 11 DICEMBRE 2023

Il giorno 11 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:40 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 30-7894/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2024, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). Spesa Euro 500.000,00

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- la L.R. n. 23 del 18 aprile 1989 e s.m.i. "Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo" prevede che la Regione possa concedere ai Comuni, o ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni;
- con la deliberazione n. 1-7241 del 07/10/2002, la Giunta regionale ha inteso ricondurre in via interpretativa tra i soggetti beneficiari del contributo regionale di cui all'art. 1 della L.R. n. 23/1989, anche le Unioni di Comuni ex art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e le Comunità Montane, anch'esse Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo e oggi divenute Unioni montane di comuni per effetto della L.R. n. 11/2012 e s.m.i., purché esercitino in forma associata il servizio di trasporto alunni;
- la medesima deliberazione dà poi indicazione alla Direzione regionale competente di conformare l'attività istruttoria relativa al procedimento di cui alla L.R. n. 23/1989, dando atto che nulla osta a che i Comuni possano trasferire la proprietà dei propri scuolabus, già acquistati od oggetto di contributo regionale, in capo all'Unione o alla Comunità Montana che gestisce il servizio per conto dei Comuni associati;
- l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23/1989 prevede che nell'assegnazione dei contributi la Giunta regionale si attenga ai seguenti criteri:
 - a. non meno del 20% della spesa prevista sia devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone

montane;

b. tra più richiedenti sia data priorità:

1. ai Comuni e ai Consorzi di Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità;
2. ai servizi che ricoprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati;

Richiamati il D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 che fornisce indicazioni per la sua applicazione.

Dato atto che, nel corso delle verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, al fine di procedere, per l'anno 2024, all'assegnazione dei contributi di cui al suddetto articolo 2, comma 1, della L.R. 23/1989, in particolare, sono stati presi in considerazione, a fronte di una spesa stimata in Euro 500.000,00:

- gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare le attività collegate dei servizi scolastici, prevedendo comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23/1989, di destinare una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane;
- le eventuali interruzioni del servizio prodotesi a causa di sospensione delle attività didattiche, prevedendo che la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2023-2024 sia quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2024.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare i “Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)” di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando risorse pari a Euro 500.000,00;
- demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di spesa n. 221845/2024, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Vista la L.R. 18 aprile 1989 n. 23 e s.m.i. “Interventi a favore dei Comuni e Consorzi dei Comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo”;
visto il D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
vista la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 “D.M. 31 gennaio 1997 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
vista la D.G.R. n. 1-7241 del 7 ottobre 2002;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la L.R. 24 aprile 2023 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
vista la L.R. 31 luglio 2023 n. 14 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
vista la L.R. 30 novembre 2023 n. 33 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;
vista la D.G.R. n. 5-7818 del 30 novembre 2023 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare i “Criteri per l’assegnazione dei contributi, per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l’acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia (ex materna) e dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)” di cui all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando risorse pari a Euro 500.000,00;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo di spesa n. 221845/2024, missione 10, programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-7894-2023-All_1-Allegato_A_DGR_criteri_2024.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 23/1989, articolo 2 – Criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2024, per l'acquisto di Scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

PREMESSE

I veicoli per il trasporto scolastico sono individuati dal D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e la Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23 fornisce indicazioni per la sua applicazione.

RISORSE

Per il 2024 sono destinate risorse regionali pari a Euro 500.000,00.

Considerati gli obiettivi di mantenimento in montagna dei servizi essenziali ed in particolare alle attività collegate dei servizi scolastici, e comunque in conformità al criterio di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è destinata una riserva del 50% della spesa prevista in favore dei Comuni e delle Unioni montane di comuni compresi nelle zone montane.

CRITERIO DELLA PERCORRENZA

Il criterio di cui alla lettera b) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989, è parametrato considerando come elemento per la definizione delle graduatorie delle istanze ammissibili la percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'ultimo anno scolastico 2023-2024 calcolata come rapporto tra la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione di Comuni e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo nell'anno scolastico 2023-2024; la produzione complessiva del servizio di scuolabus, ottenuta come sommatoria delle percorrenze degli scuolabus impiegati per il servizio nell'anno scolastico, e il numero di alunni beneficianti del servizio medesimo saranno quelli dichiarati dagli istanti.

In considerazione delle eventuali interruzioni del servizio prodottesi a causa di sospensione delle attività didattiche, la produzione chilometrica complessiva del servizio di scuolabus erogato dal Comune o dall'Unione dei Comuni nell'anno scolastico 2023-2024 è quella prodotta tenendo conto degli effettivi giorni scolastici, e comunque entro il 30 giugno 2024.

ISTANZE E SPESE AMMISSIBILI

Le istanze ammissibili sono quelle pervenute, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23/1989, dal 1° gennaio 2024 al 31 luglio 2024.

Sono ammesse le istanze relative ad acquisti già effettuati, purché l'immatricolazione del mezzo sia intervenuta in data successiva al 1° agosto 2023.

Lo scuolabus deve essere nuovo di fabbrica, non sono pertanto ammessi acquisti di mezzi usati.

Non sono ammesse istanze da parte di Enti che abbiano beneficiato di contributo ai sensi della L.R. 23/1989 almeno 2 volte nell'ultimo quinquennio.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00.

In relazione alle modalità di formazione delle graduatorie delle istanze pervenute ed alle successive operazioni di riparto ed assegnazione delle risorse:

1. le risorse saranno attribuite preliminarmente nella misura del 50% del preventivato costo di acquisto dello scuolabus (IVA inclusa), fino ad un massimo di € 40.000,00 ad automezzo;
2. sarà preliminarmente formalizzata la graduatoria delle istanze di Comuni ed Unioni di Comuni compresi nelle zone montane definita in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2023-2024; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse di cui alla riserva del 50% di cui alla lettera a) dell'art. 2 comma 1 della L.R. 23/1989; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1) di dette risorse, risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, la riserva in favore dei Comuni ed Unioni di comuni compresi nelle zone montane sarà integrata delle risorse strettamente sufficienti a garantire l'assegnazione nei limiti di cui al precedente punto 1);
3. sarà successivamente formalizzata la graduatoria delle istanze ammesse e non finanziabili della graduatoria di cui al precedente punto 2) e delle altre istanze, definita anch'essa in funzione della percorrenza media per alunno trasportato con riferimento all'anno scolastico 2023-2024; detta graduatoria è finalizzata al riparto e all'assegnazione delle risorse disponibili residue; nel caso in cui, a seguito del riparto e dell'assegnazione nella misura di cui al precedente punto 1), risultasse un'istanza ammessa e solo parzialmente finanziabile, l'assegnazione avrà luogo nei limiti delle disponibilità; in questo caso l'assegnazione al Comune o all'Unione di comuni sarà integrata a valere sulle risorse che eventualmente si renderanno disponibili a seguito dell'attuazione del presente provvedimento o a seguito del rifinanziamento del capitolo di spesa n. 221845;
4. nel formalizzare le graduatorie di cui ai precedenti punti 2 e 3 sarà data priorità ai Comuni e ai Consorzi di Comuni che acquistano mezzi idonei al trasporto degli alunni con disabilità (L.R. 23/1989 art. 2 lettera b);
5. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, ciascuna Amministrazione può presentare una sola istanza contenente la richiesta di contributo per l'acquisto di un solo scuolabus; le eventuali ulteriori richieste non saranno prese in considerazione;
6. ai fini della predisposizione delle predette graduatorie, quando gli Enti che hanno beneficiato negli ultimi cinque anni del contributo regionale, di cui all'art. 2 della L.R. n. 23/1989, anche quando, per qualunque motivo abbiano rinunciato a detta assegnazione, presentino una nuova istanza, la stessa sarà collocata, nel rispetto dei criteri previsti e tenuto conto dell'annualità del contributo ricevuto, al fondo della graduatoria; le istanze saranno collocate in coda alla graduatoria in ordine inverso all'anno di beneficio della precedente contribuzione;
7. il predetto criterio non troverà applicazione quando la rinuncia dell'Ente sia intervenuta a motivo di una assegnazione inferiore rispetto al contributo quantificabile a preventivo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili.

L'acquisto dello scuolabus, con contributo della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per un periodo della durata di anni 5, a far data dall'immatricolazione, salvo casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.

PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture ing. Michele Marino.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 14/2014, il provvedimento di formalizzazione delle graduatorie di cui ai punti 2) e 3), sarà adottato entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze.